

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3418

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHERCHI, CAPRILI, MINOZZI, DONAZZON, BORGHINI,
MACCIOTTA, BARZANTI, MANNINO ANTONINO, PROVAN-
TINI, SAMÀ, FILIPPINI GIOVANNA**

Presentata il 1° dicembre 1988

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. Con il 31 dicembre 1986 è venuta a scadere la legge n. 752 del 6 ottobre 1982 concernente le norme per l'attuazione della politica mineraria. Tale legge è stata modificata ed integrata dalla legge n. 246 del 15 giugno 1984 e dalla legge n. 399 del 3 ottobre 1987 di conversione del decreto-legge n. 318 del 31 luglio 1987, avente per finalità la prosecuzione degli interventi nel 1987, in vista di una più ampia riconsiderazione della politica mineraria.

Nel bilancio triennale dello Stato per il periodo 1987-89, sono stati accantonati ai fondi globali 600 miliardi di lire, in ragione di 200 miliardi per anno, per la politica mineraria. Il disegno di legge finanziaria, presentato dal Governo per il triennio 1988-1990, prevede un ulteriore stanziamento di 200 miliardi di lire per il 1990.

Opportunamente non si è proceduto al puro e semplice rifinanziamento dei capi-

toli di spesa della preesistente legge, occorrendo infatti effettuare preliminarmente una analisi critica della evoluzione dell'industria estrattiva e di trasformazione nazionale, e valutare, in particolare, i risultati dell'intervento dello Stato esplicitosi attraverso le azioni previste dalla legge n. 752 del 1982 e attraverso le imprese delle partecipazioni statali.

Da questa analisi preliminare discendono conclusioni che incidono sulle future articolazioni degli interventi.

1. L'evoluzione dell'industria mineraria e la dipendenza nazionale.

I minerali ed i metalli sono indispensabili al funzionamento di un'economia industrializzata, specie per l'Italia che ha una forte struttura industriale manifatturiera metalmeccanica.

Tra i paesi dell'occidente più industrializzati l'Italia, paese ad economia di

trasformazione fortemente aperta verso l'estero, si trova in una situazione particolarmente sfavorevole quanto a consistenza delle riserve di materie prime energetiche e non energetiche del proprio sottosuolo. L'incidenza delle importazioni di materie prime sul PIL è infatti quadrupla rispetto alla Francia, doppia rispetto alla Germania e di nove volte rispetto agli Stati Uniti. Alla scarsità delle risorse fisiche si è sovrapposta l'assenza o almeno la forte insufficienza dell'intervento pubblico.

Il settore estrattivo si trova in una situazione di accentuazione delle difficoltà. Né la legge n. 752 del 1982 né la gestione dell'ENI dell'attività ex Egam hanno sortito sin qui l'effetto di migliorare la conoscenza del patrimonio minerario nazionale e di consolidare effettivamente le attività esistenti. Il risultato è stato, a livello nazionale, l'aumento della dipendenza dall'estero e al livello locale, l'acuirsi della crisi economica e sociale dei territori costituenti i tradizionali bacini minerari.

La dimensione dell'importazione, in valore, è stata nel 1984 e 1985, rispettivamente di 2.612 e 2.945 miliardi di lire per i minerali metalliferi e rottami ferrosi e di 5.972 e 6.449 per i minerali non metalliferi con esclusione del carbone fossile ed olio greggio di petrolio. Il valore dell'esportazione oscilla intorno ai 400-500 miliardi di lire per anno. La forte dipendenza con l'estero è confermata dal fatto che l'Italia è ai primi sei posti mondiali per il consumo di rame e piombo ed entro i primi nove posti per zinco, alluminio e stagno. La produzione italiana è nulla per vanadio, cromo, cobalto, indio, zirconio, molibdeno, platino, tantalio, tungsteno, fosfati, rame, stagno. La dipendenza è oltre il 90 per cento per i minerali di alluminio, ferro, solfo, caolino; tra l'80 ed il 70 per cento per i minerali di zinco, argento, piombo raffinato.

Nel complesso, considerando i combustibili solidi, liquidi e gassosi, l'indice ISTAT della produzione registrato nel

1985 si posiziona intorno al valore 99,7 (base 100, 1980); i minerali non metalliferi registrano una seppur lieve tendenza all'espansione; i minerali metalliferi si posizionano con un indice 44,8 rispetto al 1980. Il tracollo accelerato proviene da una tendenza di lungo periodo di ridimensionamento produttivo, occupazionale e di ruolo.

L'andamento della produzione e dell'occupazione sono sintetizzati nelle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate alla relazione.

Il dibattito sulla politica mineraria nel nostro paese, sviluppatosi negli anni scorsi e in particolare nelle conferenze minerarie nazionali, pervenne alla conclusione che, non diversamente dalle strategie definite negli altri Paesi più industrializzati, dovessero essere adottate le seguenti direttrici:

a) inventario delle risorse nazionali attraverso la ricerca di base e la ricerca operativa, impulso alla ricerca tecnologica, valorizzazione delle riserve esistenti;

b) approvvigionamenti dall'estero, mediante investimenti diretti, j-v, ricerca e prospezione, altri rapporti bilaterali;

c) partecipazione alla cooperazione internazionale anche per la stabilizzazione di mercati.

In Italia non è mai stata presa in seria considerazione un'altra direttrice comune ad altri paesi industrializzati: la costituzione di scorte strategiche. L'unica eccezione ha riguardato i prodotti petroliferi.

Crescente importanza è venuto assumendo il riciclaggio delle materie prime, sia per esigenze di uso razionale delle risorse, sia in relazione ai vincoli sempre più stridenti in materia di sistemazione dei rifiuti urbani e industriali.

Per l'attuazione delle ricordate linee direttrici, l'intervento dello Stato si è articolato nella emanazione della legge n. 752 del 1982 e l'affidamento di compiti specifici all'ENI, che ha rilevato le attività minero-metallurgiche ex EGAM.

2. I risultati della legge n. 752 del 1982.

Le azioni di sostegno sono state dirette verso la ricerca di base, la ricerca operativa in Italia e all'estero, l'agevolazione degli investimenti di coltivazione, il contributo pubblico per il ripianamento perdite e il mantenimento di miniere in stato di potenziale coltivazione, la ricerca tecnologica nelle diverse fasi dell'attività mineraria e di trasformazione.

Il decollo operativo della legge è stato notevolmente faticoso anche per la complessità degli adempimenti burocratici preliminari. È stata necessaria una nuova legge, la n. 246 del 1984 per semplificare taluni aspetti procedurali. Le risorse finanziarie assegnate erano inoltre palesemente inadeguate. Un'ulteriore critica è stata mossa negli ambienti specializzati e riguarda il non essere gli organismi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato « strutturati idoneamente per gestire quanto loro affidato (dalla legge) nonostante la presenza in essi di materiale umano con adeguata professionalità ». Conseguenzialmente a questa critica è stata proposta la costituzione di un'Agenzia apposita operante con il regime di ente pubblico economico e posta sotto la sorveglianza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'ipotesi è indubbiamente molto interessante anche se, adottata oggi, produrrebbe l'effetto di interrompere totalmente il regime che faticosamente è stato conseguito.

Dalla relazione annuale della Direzione generale delle miniere si discerne, a fine 1986, il seguente bilancio:

a) nella ricerca di base, sono state firmate 20 convenzioni con l'ENI e con gli enti minerari delle regioni a statuto speciale. Gli interventi, a distanza di cinque anni dalla approvazione della legge, sono appena entrati nella fase operativa. Il patrimonio di conoscenze di base non è stato quindi apprezzabilmente incrementato;

b) la ricerca operativa in Italia, anche per difetto delle indicazioni della ri-

cerca di base, si è sviluppata a ridosso di mineralizzazioni già note. Non sono disponibili dati riassuntivi globali: dalle informazioni acquisite risulta che le riserve utilizzabili non hanno subito variazioni significative. Non può essere evidenziato che a questo deludente risultato ha contribuito anche la disinvolta gestione dei fondi per la ricerca operativa. Per quanto riguarda la ricerca operativa all'estero si è appena all'attivazione delle convenzioni;

c) sono state impegnate tutte le disponibilità per investimenti di ristrutturazione, per contributi al ripianamento perdite e al mantenimento in stato di potenziale coltivazione;

d) non risultano iniziative in atto nel comparto della ricerca tecnologica.

3. L'intervento ENI.

L'esame della gestione del settore minerario e metallurgico affidato all'ENI non è affatto estraneo alla materia in discussione, non foss'altro perché l'Ente controlla circa il 70 per cento dell'attività mineraria che è stato oggetto delle provvidenze della legge n. 752 del 1982.

Quando lo Stato affidò all'ENI il settore ex EGAM (1978), comprendente la parte più importante ed in crisi del settore minerario, le finalità strategiche erano :

1) valorizzare le riserve minerarie nazionali;

2) individuare attraverso la ricerca nuove riserve minerarie in Italia;

3) mettere in atto i metodi di approvvigionamento più efficaci ed economici;

4) risanare le attività esistenti nel settore minero-metallurgico;

5) rilanciare il settore dei minerali attraverso attività di sviluppo tecnologico.

I processi di ristrutturazione sono stati sviluppati in un contesto caratterizzato da modesti livelli di valore aggiunto per unità di prodotto, da un disarticolato

complesso di attività produttive, da un patrimonio minerario limitato e, sfruttato da secoli, con criteri coloniali, senza attività di ricerca, investimenti, introduzione di nuove macchine.

Diverse unità produttive, ubicate in zone tradizionalmente minerarie, risentivano di numerosi anni di abbandono pressoché totali.

I caratteri del processo di ristrutturazione, oltre alla chiusura di diverse miniere (nel 1978 erano attive 35 unità minerarie, ridotte rapidamente a 6) consistono in:

forti investimenti di ristrutturazione volti al raggiungimento di condizioni di scala ed ammodernamenti tecnologici;

introduzione, per imitazione, di grandi macchine operatrici;

forte riduzione degli addetti.

Tali processi, in linea con la ristrutturazione dell'industria nazionale, hanno sortito — a fronte di obiettivi ambiziosi, relativamente alle produzioni — risultati ben al di sotto degli obiettivi, nei tempi, nei costi finanziari e sociali.

Diverse miniere hanno subito un forte processo di investimenti senza tuttavia una conoscenza e valutazione delle risorse minerarie, squilibrando drammaticamente l'entità degli investimenti, la dinamica produttiva rispetto alle potenzialità giacimentologiche, creando condizioni di diseconomia di scala interne, sia nei processi estrattivi che in quelli dell'arricchimento.

L'attività di ricerca, quella effettuata fino ad oggi, è tesa alla ricostruzione di riserve esaurite o in fase di esaurimento; la ricerca di base non è mai esistita.

La situazione è quella che, nonostante le disponibilità finanziarie, la copertura degli investimenti, le risultanze delle varie operazioni di riallocazione dei fattori in quantità ed intensità, hanno portato ad un ulteriore restringimento della base produttiva e della base occupazionale.

Né si è di fronte ad una situazione in via di consolidamento. Nel piano 1983-1987 erano previsti 7 centri di produzione mineraria-minerallurgica: Raibl, nelle

Alpi orientali; Fenice Capanne e Campiano in Toscana; Fontana Raminosa, Fluminese-Arburese Guspinese, Masua e Monteponi in Sardegna. A consuntivo si registra che Fenice Capanne e Fontana Raminosa non sono mai entrate in produzione; il centro dell'Arburese non è mai stato relizzato; Masua è stato ridotto a cantiere minerario di Monteponi che peraltro si trova in una posizione fortemente critica, così come Raibl. I riflessi sociali sono drammatici.

Dal 1978 ad oggi, il processo di internazionalizzazione dell'attività mineraria volto a ricerche ed acquisizioni di patrimoni minerari, è risultato pressoché nullo nei risultati. Tale processo è essenziale per ridurre la vulnerabilità degli approvvigionamenti e per essere in grado di cogliere opportunità che possono nascere solo attraverso politiche bilaterali e multilaterali ed attraverso processi di cooperazione soprattutto con i Paesi in via di sviluppo.

Per completare il quadro occorre aggiungere che per quanto negativi, non sono stati i risultati delle attività minerarie a determinare per la parte più rilevante le perdite della Samim SpA, caposettore ENI per il minerometallurgico. Il settore minerario non ha mai pesato per oltre il 15-20 per cento del globale delle perdite. Risultati ben più negativi sono stati ottenuti nella metallurgia vuoi per cause esterne (andamento cedente delle quotazioni dei metalli), vuoi per cause inerenti le scelte effettuate dall'ENI; fra queste va richiamata la *Joint-Venture* Tonolli-Samim (Sameton). Questa *Joint* fu concepita per affidare ad un privato la gestione di attività di metallurgia secondaria ritenendo che Samim non avesse le capacità necessarie. È noto che la *Joint-Venture* è rapidamente fallita con oneri a carico dell'ENI per svariate centinaia di miliardi di lire.

Attualmente il complesso delle attività minero-metallurgiche ENI è frazionato in tre diversi caposettore: la ricerca di base è affidata a RIMIN SpA controllata da AQUATER che fa capo alla Snam Progetti; l'attività mineraria è stata incorpo-

rata in AGIP SpA, con la costituzione dell'Agip Miniere e della Società italiana miniere SpA; la metallurgia primaria e secondaria è stata affidata alla Nuova Samim.

Alla incorporazione dell'attività mineraria in AGIP non è seguita la presentazione dell'annunciato piano di rilancio a livello nazionale e internazionale dell'attività di approvvigionamento.

Va richiamato che al termine di un dibattito (luglio 1986) svoltosi nella Commissione bilancio della Camera in relazione alla incorporazione in AGIP delle miniere, si pervenne alla conclusione unanime che l'operazione si presentava particolarmente vantaggiosa per l'ENI sul piano fiscale ma non supportata da un piano industriale atto a metterne a frutto i proventi finanziari. A tal fine si impegnò il Governo e l'ENI a predisporre un piano nel termine di 90 giorni.

Il piano non è stato predisposto. Quanto ai vantaggi fiscali esiste una valutazione che li quantifica in circa 600 miliardi di lire, di cui 250 nel solo 1986. Di tutto ciò, occorre tenere conto anche nella emanazione della nuova legge sulla politica mineraria.

Nel 1985, con la legge speciale, sono state attribuite le risorse all'ENI per la ripresa della coltivazione del bacino carbonifero del Sulcis. Il progetto minerario è in fase di sviluppo mentre nulla è stato fatto in relazione ai progetti di sviluppo di tecnologie avanzate di utilizzazione del carbone. Questo complesso di azioni è previsto dalla legge speciale richiamata, ma prima ancora era stato previsto dal piano quinquennale approvato dal CIPE in forza dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1982.

4. Interventi per l'approvvigionamento dall'estero.

La legge n. 752 del 1982 ha previsto incentivi per la ricerca operativa effettuata all'estero.

La legge n. 399 del 1987 ha introdotto agevolazioni finanziarie per l'acquisizione

di riserve e miniere in esercizio all'estero. Le agevolazioni finanziarie previste da quest'ultima legge appaiono fortemente squilibrate in eccesso, tenuto conto del fatto che i soggetti che acquistano riserve all'estero realizzano operazioni economiche vantaggiose, caratterizzate da indici di redditività che tengono nel dovuto conto l'importanza dell'attività estrattiva.

Appaiono, dunque, del tutto ingiustificati i tassi di agevolazione addirittura superiori a quelli concessi per lo sviluppo della coltivazione in Italia. Si propone pertanto una forte riduzione ad un tasso di agevolazione finalizzata a triplicare la platea delle possibili acquisizioni, fermo restando l'importo globale dei fondi stanziati.

Le agevolazioni vengono altresì estese alle attività più propriamente industriali di valorizzazione delle riserve accertate con la ricerca operativa o acquisite.

Appare inoltre corretto che gli interventi di sostegno vengano riservati ai soli enti pubblici economici, per programmi funzionali ad obiettivi di politica industriale nazionale.

5. Una nuova legge per la politica mineraria.

Viene premesso che il rilancio della politica mineraria intesa come politica degli approvvigionamenti deve fare riferimento ad una puntuale ridefinizione del ruolo dell'ENI. Il mandato conferito all'ENI con lo scioglimento dell'EGAM poggia su motivazioni tuttora valide: del resto la diversificazione delle imprese operanti nell'energia, verso il settore minerario, costituisce una prassi diffusa. Per quanto concerne le leggi sulla politica mineraria, si rende necessario introdurre modifiche sul preesistente impianto normativo e prevede un finanziamento su base quinquennale.

Ricerca di base (Articolo 1).

L'obiettivo essenziale consiste nella conclusione entro tre anni del lavoro di

acquisizione delle conoscenze di base. A tal fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad operare non solo con l'ENI ma anche con altri soggetti (CNR, università, ecc.).

Si prevedono norme per la diffusione più efficace delle conoscenze acquisite anche in relazione ad utilizzazioni delle stesse per finalità diverse da quelle estrattive.

La modifica più rilevante apportata riguarda la eliminazione di una sorta di riserva in favore dell'ENI esistente nella legge n. 752 del 1982, per la quale l'ente petrolifero è l'unico soggetto abilitato a stipulare convenzioni con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della impostazione e della gestione della ricerca di base.

Ferma restando la responsabilità esclusiva del Ministero dell'industria nell'indirizzo, nel controllo e nella conclusione dei programmi, si reputa opportuno e necessario consentire la più ampia flessibilità operativa allo stesso Ministero in relazione al coinvolgimento di tutti i soggetti qualificati ad operare nella ricerca di base sia per accelerare la conclusione dell'indagine sia per migliorare l'efficienza delle prestazioni. Tra questi soggetti vanno annoverati innanzitutto l'università, il CNR, il Servizio geologico, altri istituti scientifici, gli enti minerari delle regioni.

Contributi per il ripianamento perdite e per il mantenimento in stato di potenziale coltivazione (Articolo 2).

Vengono eliminati i limiti temporali per l'intervento mentre viene resa più severa l'erogazione di contributi per il mantenimento in *stand-by* della miniera, a vantaggio della produzione.

A tal fine il Ministero dovrà espressamente confrontare le ipotesi di mantenimento della miniera in produzione, anche solo parziale, con quelle di *stand-by*, tenendo conto anche degli anni a carico dello Stato derivanti dal ricorso alla cassa integrazione guadagni.

Il ripiano delle perdite è già stato reso più severo dalla legge n. 399 del 1987 laddove si statuisce che possono essere computate solo le quote per ammortamenti rapportate all'utilizzo effettivo delle immobilizzazioni tecniche. Viene ulteriormente specificato che le spese ammesse al ripianamento devono rispondere agli *standards* della gestione efficiente.

La correzione proposta consente di destinare maggiori risorse alle politiche di sviluppo. Si fa cenno espressamente alla situazione delle aziende del gruppo ENI, nelle quali sono concentrati i maggiori volumi di perdita. È ragionevole sostenere, a nostro avviso, che queste aziende dovrebbero farsi carico di operazioni di *write-off* degli immobilizzi tecnici effettuati al 31 dicembre 1986, al fine di eliminare l'impatto rilevante degli ammortamenti sui conti di gestione. A tal fine dovrebbe essere destinata una parte dei rilevanti vantaggi fiscali realizzati con operazioni di concentrazione societarie che hanno interessato le miniere nel corso del 1986.

In presenza di istanze proposte da piccoli e medi operatori del settore viene prevista una riserva del 10 per cento per le agevolazioni previste per la ricerca operativa e per progetti di sviluppo di cui agli articoli 9 e 12 della legge n. 752 del 1982.

Fondo per l'avvio di nuove attività (Articolo 3).

In analogia a quanto previsto dalla legge n. 1040 del 1982 sul settore tessile e dalla legge n. 193 del 31 maggio 1984 sulla siderurgia è prevista la erogazione di contributi per l'avvio di nuove attività nelle aree interessate da processi di riduzione o cessazione dell'attività mineraria.

La misura proposta appare tanto più motivata in quanto quella mineraria è di norma la sola attività, di intere comunità che con queste nel corso di decenni sono venute totalmente identificandosi. Sovente

le miniere sono inoltre dislocate in aree assolutamente svantaggiate sul piano logistico.

La riduzione o la cessazione della attività estrattiva, per l'impovertimento delle riserve sfruttate da secoli, ha determinato situazioni drammatiche per intere comunità, anche perché i concentrati prodotti sono serviti di norma per alimentare l'industria di trasformazione situata in aree diverse. Discende di qui la necessità di prevedere incentivi supplementari a quelli previsti dalla legislazione ordinaria.

Recupero ambientale e avvio di iniziative di riconversione produttiva delle aree interessate da cessazione o forte contrazione dell'attività estrattiva (Articolo 4).

L'articolo 4 introduce il principio che i titolari di permessi di ricerca o di concessioni minerarie cessate devono realizzare le opere necessarie per la sicurezza e il ripristino ambientale dei terreni interessati.

La cessazione dell'attività mineraria avviene spesso con l'abbandono di vaste estensioni territoriali in condizioni che non consentono destinazioni d'uso alternative e che rappresentano talvolta anche una fonte di pericolo.

Le opere in argomento possono essere ammesse alle agevolazioni vigenti sulla protezione e sul recupero dell'ambiente.

Trasferimento alle regioni di beni immobili (Articoli 5, 6 e 7).

L'articolo 5 dispone che l'ENI e l'E-FIM vengano autorizzati a cedere alle regioni i beni immobili direttamente o indirettamente afferenti attività minerarie, mineralurgiche e metallurgiche dismesse.

Gli immobili, ceduti ad un prezzo puramente figurativo, dovranno essere destinati al soddisfacimento di esigenze sociali e produttive, da conseguirsi attraverso la promozione di progetti di utilizzazione definiti con la partecipazione degli enti locali.

Le regioni nel cui territorio ricade la maggior parte del patrimonio immobiliare di cui trattasi sono la Sardegna, il Friuli-Venezia Giulia e la Toscana. Anche altre regioni risultano interessate, sia pure marginalmente.

Distribuzione delle risorse finanziarie (Articolo 8).

L'articolo 8 stabilisce autorizzazioni di spesa da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ripartite nel modo illustrato dalla seguente tabella:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1987	1988	1989	1990	1991	TOT.
Ricerca di base	20	20	20	20	20	100
Ricerca operativa interna	30	30	30	30	30	150
Ricerca operativa estero	10	17	14	20	20	81
Investimenti per lo sviluppo dell'attività estrattiva		3 *	6	9 *	12 *	30
Contributi per il ripianamento perdite e lo stand-by	50	50	50	51	48	249
Acquisizioni riserve estero	30	20	20	20	20	110
Fondo per nuove attività produttive e nei servizi	60	60	60	50	50	280
Totale	200	200	200			

(*) Sono autorizzati quattro ulteriori limiti di impegno quindicennale, decorrenti, dagli anni 1988, 1989, 1990 e 1991, dell'importo di lire 3 miliardi ciascuno.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore (Articoli 9 e 10).

L'articolo 9 stabilisce le norme di copertura finanziaria mentre l'articolo 10 fissa l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 1.

Produzione occupazionale nel settore dei minerali metalliferi.

Anni	Alluminio		Piombo-zinco		Mercurio		Manganese		Antimonio	
	Prod. t.	Occup. n.	Prod. t.	Occup. n.	Prod. t.	Occup. n.	Prod. t.	Occup. n.	Prod. t.	Occup. n.
1950	153.384	587	200.397	10.340	149.910	1.140	19.434	176	3.695	337
1955	327.171	669	273.891	8.378	231.676	1.673	56.866	476	2.210	136
1960	313.032	569	291.822	6.622	294.259	1.473	49.497	231	1.233	89
1965	244.393	382	279.556	6.031	322.218	1.281	47.810	117	977	110
1970	205.551	177	227.463	4.158	304.093	1.412	50.091	94	2.320	22
1975	32.000	9	114.000	3.935	232.000	1.054	—	0	2.000	29
1980	23.000	3	81.553	2.298	—	0	9.185	12	1.400	29
1985	15.000	0	48.910	1.629 ^(*)	—	0	8.621	0	1.079	0

TABELLA 2.

Produzione/occupazione nel settore dei minerali non metalliferi.

Anni	Fluorite		Amianto		Baritina		Feldsp.		Pirite	
	Prod. t.	Occup. n.	Prod. t.	Occup. n.	Prod. t.	Occup. n.	Prod. t.	Occup. n.	Prod. t.	Occup. n.
1950	29.183	312	1.196	304	54.426	345	18.071	130	900.912	5.267
1955	101.782	607	32.000	452	103.995	526	52.933	111	1.317.008	6.522
1960	162.347	938	54.914	344	143.267	814	86.441	139	1.547.404	5.695
1965	147.862	977	71.928	312	143.179	404	96.999	130	1.401.395	2.689
1970	277.927	1.081	118.518	357	274.778	480	177.136	129	1.746.127	1.836
1975	231.253	1.090	146.997	302	212.868	481	185.209	111	950.215	1.110
1980	151.965	620	157.794	307	203.038	457	344.301	117	827.424	659
1985	15.200	—	136.006	326	127.226	372	—	—	690.395	451

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 3.

Produzione/occupazione nel settore dei minerali non metalliferi.

Anni	Salgemma		Talco		Zolfo		Sali Potass.		Carbone Sulcis	
	Prod. t.	Occup. n.	Prod. t.	Occup. n.	Prod. t.	Occup. n.	Prod. t.	Occup. n.	Prod. t.	Occup. n.
1950	746.153	1.105	67.616	738	1.744.571	11.719	—	—	962.209	10.934
1955	1.001.865	926	100.055	845	1.784.498	11.233	—	—	1.087.447	5.943
1960	1.581.588	786	124.391	943	1.276.351	8.027	331.508	501	717.389	3.157
1965	2.129.676	648	121.455	811	649.073	4.635	1.721.019	1.338	383.444	1.071
1970	2.886.153	504	154.618	534	353.784	2.804	1.894.289	977	295.482	1.029
1975	3.198.223	418	144.082	486	445.000	2.650	1.835.264	1.151	0	—
1980	3.957.125	275	165.905	443	102.000	1.405	1.301.649	911	0	—
1985	3.175.734	255	129.614	263	4.911	310	1.701.478	910	18.773	450

(*) Occupazione globale nell'intero settore dei minerali metalliferi, rame compreso.

Note alle Tabelle 1, 2 e 3:

(1) Salvadori - Zuffardi in *I Problemi di Ulisse*.

(2) Bollestrazzi - Piga - Gli investimenti dello Stato Unitario, ecc.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifiche ed integrazioni
alla legge 6 ottobre 1982, n. 752).*

1. La legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, è modificata ed integrata come indicato nei commi seguenti.

2. Il terzo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato predispone ed attua un piano triennale idoneo a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera *a*). Il piano tiene conto delle informazioni acquisite o in corso di acquisizione attraverso programmi per la conoscenza del suolo e del sottosuolo, promosse da altre amministrazioni dello Stato ».

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

« Per la predisposizione e l'attuazione del piano di cui al precedente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede direttamente o tramite i soggetti, singoli o associati, di cui al successivo comma, attraverso la stipula di convenzioni approvate con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro.

Le convenzioni di cui al precedente comma possono essere stipulate con le università, il Centro nazionale delle ricerche, gli istituti e gli enti di ricerca, l'Ente nazionale idrocarburi, gli enti e le imprese minerarie di emanazione regionale ».

4. Il sesto comma dell'articolo 4 è abrogato.

5. L'ottavo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse dandone avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e li trasmette alle amministrazioni dello Stato aventi competenza sul suolo e sul sottosuolo nonché alle regioni territorialmente interessate ».

6. Alla lettera *a)* dell'articolo 9, dopo la parola « studi », la parola « geomine-rari » è sostituita con le parole « geogiacimentologici, minerari e minerallurgici ».

7. Alla lettera *d)* dell'articolo 9, dopo la parola « ammodernamenti » sono aggiunte le parole « e impianti minerallurgici pilota ».

8. Il primo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente ».

9. Il primo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonché allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate dalla summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere

mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera ».

10. All'articolo 17, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

« 1-bis. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti a tasso agevolato fino al 70 per cento delle spese sostenute per programmi di investimenti relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione, ivi comprese le opere infrastrutturali, delle sostanze minerali definite dal secondo comma dell'articolo 2. Il finanziamento agevolato di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 70 per cento del tasso di riferimento, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e successive modifiche ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione ».

11. All'articolo 17, comma 2, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole « di sostanze minerali definite dal secondo comma dell'articolo 2 ».

12. All'articolo 17, comma 2, le parole « tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento » sono sostituite con le parole « tasso di interesse pari al 70 per cento del tasso di riferimento ».

ART. 2.

(Ulteriori disposizioni).

1. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, si applicano previa espressa valutazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato della opportunità di mantenere la miniera in produzione, anche solo parzialmente, in alternativa al mantenimento in stato di potenziale coltivazione. La va-

lutazione tiene conto di tutti gli oneri derivanti a carico dello Stato, ivi compresi quelli dell'eventuale intervento della cassa integrazione guadagni.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, i soggetti interessati propongono domande nelle forme previste dalle disposizioni vigenti, entro il 30 ottobre dell'esercizio precedente il primo esercizio di applicazione del programma. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua, con proprio decreto, i metodi di valutazione da adottare, nonché la composizione del nucleo tecnico di valutazione.

3. In presenza di richieste presentate dalla imprese individuate dall'articolo 2, della legge 12 agosto 1977, n. 675, una quota non inferiore al 10 per cento degli stanziamenti assegnati per gli interventi di cui agli articoli 9 e 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è riservata alle stesse imprese. Tale riserva non si applica ove non sussistano istanze proposte nel corso dell'esercizio di competenza.

ART. 3.

(Fondo per la riconversione produttiva).

1. Al fine di stimolare e sostenere i processi di riconversione della struttura produttiva, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito un fondo per la concessione di contributi a favore di nuove iniziative imprenditoriali nei comparti produttivi e dei servizi, localizzate nei comuni interessati da forte contrazione o cessazione dell'attività mineraria o minerallurgica.

2. Le disponibilità del fondo sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale in misura pari al 30 per cento del costo globale dei programmi proposti.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento

e Bolzano e da organismi comunitari sino al limite dell'importo totale del programma.

4. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree di cui al comma 1 e le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo e indica altresì la priorità, avendo riguardo agli effetti sulla occupazione stabile e determina i criteri per le modalità della istruttoria.

5. Le disponibilità del fondo sono riservate nella misura del 70 per cento alle aree localizzate nella sfera territoriale di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilità complessive del Fondo.

6. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del comitato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

7. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 4.

(Opere di ripristino ambientale).

1. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni minerarie cessate ai sensi della legislazione vigente, sono tenuti ad effettuare le opere necessarie per garantire la sicurezza e ripristinare lo stato della superficie dei terreni inclusi nei titoli minerari cessati, in maniera idonea a consentire altre destinazioni d'uso degli stessi terreni. Le opere di ripristino vengono effettuate sulla base di progetti approvati dall'autorità che ha rilasciato i permessi di ricerca o le concessioni minerarie.

2. Sono fatte salve tutte le norme già vigenti in materia di sicurezza e di recupero ambientali.

3. I progetti di cui al comma 1 sono ammissibili ai benefici dei fondi destinati dalla legislazione vigente alla protezione e al recupero ambientale. Gli stessi progetti sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 3 per le opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano sui permessi o concessioni vigenti alla data del 1° gennaio 1987.

ART. 5.

(Trasferimento alle regioni dei beni immobili).

1. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI) è autorizzato a compiere, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti necessari perché le proprie consociate cedano alle regioni autonome della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia ed alla regione Toscana al prezzo simbolico di lire mille per ciascuna regione i beni immobili, situati sui rispettivi territori, direttamente o indirettamente afferenti attività minerarie, mineralurgiche e metallurgiche dismesse. L'ENI è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

2. L'EFIM è autorizzato a compiere, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti necessari perché le proprie consociate cedano alla regione autonoma della Sardegna, al prezzo simbolico di lire mille, i beni immobili direttamente o indirettamente afferenti le attività minerarie carbonifere dismesse. L'EFIM è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili direttamente afferenti l'esercizio di attività minerarie mineralurgiche e metallurgiche tuttora in corso.

4. Gli oneri fiscali e legali derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono a carico delle regioni autonome della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia e della regione Toscana.

ART. 6.

(Progetti di sviluppo).

1. Il patrimonio immobiliare acquisito è destinato dalle regioni al soddisfacimento di esigenze sociali e produttive da conseguirsi attraverso progetti di utilizzazione definiti in accordo con gli enti locali interessati.

ART. 7.

(Trasferimento agli enti locali).

1. Su richiesta dei comuni interessati ed in funzione dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 6, i cespiti immobiliari dovranno essere trasferiti dalle regioni agli stessi comuni, al prezzo simbolico di lire mille.

ART. 8.

(Autorizzazioni di spesa).

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il quinquennio 1988-1992 così ripartite:

a) per le finalità di cui alla lettera *a)*: lire 100 miliardi, di cui lire 20 miliardi per ciascuno degli anni del quinquennio 1988-1992;

b) per le finalità di cui alla lettera *b)*: lire 150 miliardi, di cui lire 30 miliardi per ciascuno degli anni del quinquennio 1988-1992;

c) per le finalità di cui alla lettera *c)*: lire 249 miliardi, di cui lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, lire 51 e 48 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

d) per le finalità di cui alla lettera *d)*: lire 191 miliardi, di cui lire 40 mi-

liardi per l'anno 1988; lire 37 miliardi per l'anno 1989; lire 34 miliardi per l'anno 1990 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Per le finalità di cui all'articolo 20, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sono autorizzati quattro ulteriori limiti di impegno quindicennale, decorrenti dagli anni 1988, 1989, 1990 e 1991, dell'importo di lire 3 miliardi ciascuno.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 310 miliardi, in ragione di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e per l'anno 1992, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 9.

(Disposizioni finanziarie).

1. Al complessivo onere di lire 1000 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge per il quinquennio 1989-1992, determinato in lire 200 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Politica mineraria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.